

BGer 5A 261/2019 vom 1. April 2019

Bundesgericht, 2019-04-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_261_2019

FR: TF 5A 261/2019 du 1 avril 2019

IT: TF 5A 261/2019 del 1 aprile 2019

Regeste

effetto sospensivo (rigetto provvisorio dell'opposizione) | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

A._____ ha presentato reclamo avverso la decisione 7 febbraio 2019 con cui il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria la sua opposizione al precetto esecutivo fattogli notificare da B._____SA per l'incasso di fr. 100'000.-- oltre interessi. Con decreto 18 febbraio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel reclamo, osservando che tale rimedio appariva di primo acchito privo di possibilità di successo, dato che A._____ si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni presentate dinanzi al giudice di prime cure, senza confrontarsi direttamente con la decisione pretorile impugnata.

E. 2

Con " ricorso in materia di diritto pubblico " 27 marzo 2019 A._____ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarlo nel senso di accogliere la sua domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo. Egli pare inoltre postulare la concessione dell'effetto sospensivo anche per la procedura ricorsuale federale. Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

Il decreto impugnato, che non pone fine al procedimento, costituisce una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF . La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) che supera il valore litigioso minimo dell' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Contro il decreto contestato è quindi semmai aperta la via del ricorso in materia civile, e non del ricorso in materia di diritto pubblico (come indicato dal ricorrente).

E. 3.1

Una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF è tuttavia suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Il ricorrente, che non ha riconosciuto la natura incidentale del giudizio impugnato, non si è esplicitamente pronunciato sull'adempimento delle condizioni poste dall' art. 93 cpv. 1 LTF

per un ricorso immediato al Tribunale federale. Nel gravame egli accenna invero al fatto che il contestato decreto possa esporlo "ad una ingiusta esecuzione arrecando [...] un danno economico considerata l'ingente somma oggetto di contestazione", ma ciò non costituisce un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. DTF 141 III 80 consid. 1.2). L'ipotesi della lett. b non entra poi, in ogni modo, in linea di conto nella fattispecie. Il rimedio è pertanto manifestamente inammissibile.

E. 3.2

L'impugnativa all'esame risulta irricevibile anche nella misura in cui non censura il decreto di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute la decisione pretorile.

E. 3.3

Il gravame è inoltre insufficientemente motivato. Per costante giurisprudenza, la decisione che nega il conferimento dell'effetto sospensivo è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF , per cui la parte ricorrente può invocare unicamente una violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). Il ricorrente rimprovera all'autorità precedente la violazione degli art. 9 e 29 cpv. 1 Cost. per aver in sostanza "praticamente anticipato la decisione della causa di merito", ma le sue generiche censure non soddisfano le severe esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF . Con l'evasione del ricorso, la (eventuale) istanza di conferimento dell'effetto sospensivo allo stesso è divenuta priva d'oggetto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 1° aprile 2019 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.